

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Marcora, Marinello, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Preda, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Marcora, Marinello, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Preda, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tre-

monti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Filippo Mancuso, Manzini, Marcora, Marinello, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Preda, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIUDICE: « Modifiche all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di trattamenti pensionistici integrativi » (2938);

TITTI DE SIMONE e DEIANA: « Norme in materia di adeguamento del nome all'identità psico-fisica della persona » (2939);

VENDOLA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare » (2940).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° luglio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni » (2937).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° luglio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1246. - « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2032-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MANTINI ed altri: « Legge quadro sulle professioni intellettuali » (2708) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto della propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere » (2473) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

S. 1246. - « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2032-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 1° luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito ed insipido, con particolare riferi-

mento ai problemi concernenti la prevenzione, relativa agli anni 2000 e 2001 (doc. LXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 30 maggio e del 6 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal presidente della giustizia amministrativa.

Il presidente della giustizia amministrativa, con lettera in data 27 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario per l'anno 2001, unitamente alla relativa relazione illustrativa, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (doc. LXI-*bis*, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione (120).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° agosto 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA - sezione garanzia (121).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 agosto 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Rischi di allergie dovute alla presenza del nichel nelle monete da 1 e 2 euro)

A) Interrogazione:

ANNUNZIATA. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione dal 1° gennaio 2002 dell'euro, per quanto riguarda le monete metalliche da 1 e da 2 euro, potrebbe determinare un eczema da contatto a causa del nichel presente in particolare quantità, pari al 25 per cento, nella loro composizione;

questo emerge da una ricerca effettuata dall'università di Graz in Austria e da studi pubblicati su numerose riviste scientifiche;

le monete sono composte di una lega nichel-ottone e nichel-rame: basta tenerle in mano per brevissimo tempo per scatenare un'inflammatione della pelle e fastidiose bollicine;

la direttiva europea 94/27/EC, presentata come quattordicesimo emendamento della direttiva 76/769/EEC, annesso 1, cerca di limitare l'uso del nichel in oggetti che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle;

la promulgazione della direttiva fu vista come necessaria per impedire che ogni Stato membro potesse darsi forme di controllo differenti, che mettessero a rischio il libero commercio;

con la direttiva è stato stabilito che il nichel non può essere usato « nei sistemi

con pernetti, che vengono introdotti nelle orecchie forate ed in altre parti forate del corpo umano durante la cicatrizzazione delle ferite causate dalla foratura, indipendentemente dal fatto che possano essere in seguito rimossi, a meno che questi pernetti noti siano omogenei, con il contenuto di nichel, espresso come massa di nichel rispetto alla massa totale, inferiore allo 0,05 per cento. Il nichel può essere utilizzato nei prodotti destinati a venire in contatto diretto o prolungato con la pelle, come: orecchini, collane, braccialetti e catene, anelli e braccialetti, casse per orologi da polso, fibbie per orologi, bottoni automatici, fermagli, chiusure lampo e marchi metallici, quando sono usati in indumenti;

la direttiva europea è stata un primo passo per ridurre il rischio che le persone vengano sensibilizzate indossando indumenti oggetti e/o con forature dirette sulla pelle;

la composizione delle monete presenta una percentuale di nichel ben superiore rispetto alle altre composizioni delle monete tuttora circolanti nei singoli Paesi dell'Unione europea;

l'allergia al nichel risulta abbastanza diffusa, tant'è che colpisce una persona su dieci, ed in particolar modo le donne;

a maggior rischio risultano essere le categorie professionali costrette a maneggiare monete, come le cassiere, gli impiegati di banca, i lavoratori delle poste;

in molti potrebbero soffrire di questa nuova malattia professionale —:

quale sia il grado di attendibilità scientifica delle ricerche fin qui condotte e quali iniziative intenda adottare il Go-

verno, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 94/27/EC, affinché vengano ridotti al minimo i rischi per la salute dei cittadini, ed in particolare per le categorie più a rischio, in merito alla presenza del nichel nelle monete da 1 e da 2 euro. (3-00509)

(12 dicembre 2001)

(Sezione 2 – Sospensione dei corsi di formazione relativi al « prestito d'onore »)

B) Interrogazioni:

CENNAMO, MARONE, PETRELLA, RANIERI e SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società Sviluppo Italia spa ha recentemente annunciato la decisione di sospendere « fino a data da destinarsi » i corsi di formazione relativi al « prestito d'onore », di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 510 del 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e al relativo decreto d'attuazione, decreto ministeriale n. 591 dell'8 novembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

tale decisione appare in aperto contrasto con la relazione al bilancio 2000 della società, presentato il 21 marzo del 2002, dalla quale risultava con evidenza che:

a) il « prestito d'onore » è una misura di politica attiva del lavoro che ha un'importante funzione di verifica e valorizzazione delle attitudini al lavoro autonomo e prevede sostegno finanziario ed assistenza tecnica per avviare attività produttive o di servizi selezionate, perché presentano requisiti idonei e concrete prospettive di sviluppo;

b) i risultati di alcune analisi quantitative hanno messo in evidenza che il « prestito d'onore » favorisce significativi

processi di emersione delle attività di lavoro autonomo, svolte in forma di totale irregolarità;

c) la regolarizzazione di tali attività, a cui dà impulso il « prestito d'onore », determina il definitivo rafforzamento organizzativo, produttivo e commerciale di tali imprese, e quindi tale misura si configura, tra l'altro, come una metodologia realmente efficace per l'emersione delle attività informali ed irregolari;

d) il « prestito d'onore » si è rivelato da tempo come una politica del lavoro particolarmente utile a sostenere i segmenti più deboli dell'offerta di lavoro — gli inoccupati, prevalentemente giovani — con criteri fortemente selettivi delle domande di incentivo, orientati ad individuare micro-imprese « solide »;

e) i potenziali lavoratori autonomi ed imprenditori ricevono, infatti, grazie all'attività di formazione prevista dalla legge n. 608 del 1996, le competenze di base (organizzative, fiscali, gestionali ed amministrative) necessarie alla conduzione di un lavoro in proprio, mentre il « tutroraggio » prevede assistenza tecnica nella gestione di specifiche funzioni;

il « prestito d'onore » è stato selezionato dagli esperti dell'Unione europea come *best practise* 1999 tra le misure di promozione del lavoro autonomo a favore dei disoccupati;

dal 1997 ad oggi ha conseguito significativi risultati come misura di contrasto alla disoccupazione giovanile; le domande presentate sono 160 mila, i progetti approvati sono 34 mila e circa 42.700 i nuovi occupati;

dall'analisi dei dati risulta un significativo incremento, negli ultimi tre anni, delle domande presentate, delle domande istruite e di quelle accolte;

anche il numero dei corsi avviati è aumentato in misura considerevole, anche grazie alla riorganizzazione dell'iter istrut-

torio realizzata per ridurre i tempi di attesa dei proponenti, senza alterare la qualità e l'efficacia della selezione;

è stata inoltre avviata una sistematica indagine sul « tasso di sopravvivenza » delle attività ammesse alle agevolazioni, come indicatore di efficacia e di efficienza del programma —:

se non ritenga, a fronte di tali significativi risultati, di adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare l'immediata riattivazione dei previsti corsi di formazione per le iniziative approvate e di procedere ad una rapida ricognizione delle risorse già impegnate e di quelle impegnabili in futuro, anche al fine di garantire un congruo rifinanziamento di tale misura, ad integrazione dello stanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2002 di circa 500 milioni di euro. (3-00948)

(10 maggio 2002)

BURTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la *holding* « Sviluppo Italia », società controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, ha deciso di sospendere « fino a data da destinarsi » i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti « prestiti d'onore » del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto;

in Sicilia è accaduto che i destinatari dei finanziamenti, circa 100 solo a Catania, non solo si sono visti sospendere il corso di valutazione, ma per molti di loro si è aggiunta la beffa del fatto che avevano persino già messo in atto una serie di investimenti per adempiere agli obblighi previsti da Sviluppo Italia, come ad esempio acquisti di macchinari e iscrizioni ad albi professionali;

i partecipanti del corso relativo al prestito d'onore avviato il 6 maggio 2002, dopo ben 4 settimane e dopo aver superato la fase di valutazione, hanno ricevuto

un'e-mail, con la quale veniva comunicata la sospensione immediata dei corsi, in attesa che siano completati gli accertamenti circa l'effettiva disponibilità di risorse;

la formula del prestito d'onore è stata introdotta nel 1998, con i Governi di centrosinistra, e ha dato significativi risultati nel corso di questi anni in termini di nuovi posti di lavoro per giovani, soprattutto del Mezzogiorno;

dal 1998 ad oggi, infatti, sono stati creati nel Mezzogiorno oltre 33 mila posti di lavoro grazie allo strumento del prestito d'onore; il prestito d'onore prevede un finanziamento a fondo perduto, fino ad un massimo di 16 mila euro, ed un prestito agevolato, fino ad un massimo di 11 mila euro, da restituire in 5 anni;

i prestiti vengono concessi ai giovani disoccupati ed aspiranti imprenditori che hanno presentato idee di iniziativa economica ritenute degne di fiducia per serietà e prospettive di successo;

nel corso dell'ultima legge finanziaria si è proceduto ad un rifinanziamento dell'esperienza del prestito d'onore, in considerazione della sua efficacia come strumento di politica attiva del lavoro —:

quale sarà il futuro di questi giovani che hanno già iniziato a frequentare il corso dal 6 maggio 2002 e che hanno già posto in essere significativi investimenti per poter porre in essere la propria iniziativa di autoimpiego. (3-01026)

(4 giugno 2002)

LETTIERI e MORGANDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della politica attiva del lavoro, uno degli interventi sperimentati con maggior successo è stato quello relativo alla concessione di un « prestito d'onore » a giovani interessati ad avviare un'attività autonoma nelle regioni del Mezzogiorno. Tale modalità di intervento,

come è noto, è stata brillantemente sperimentata dalla società per l'imprenditoria giovanile ed ha costituito poi una delle aree di attività di « Sviluppo Italia »;

notizie giornalistiche riferiscono della decisione di « Sviluppo Italia » di sospendere i corsi di formazione propedeutici al finanziamento dei progetti presentati e ritenuti idonei. La cosa appare particolarmente preoccupante, perché tale *iter* formativo è uno degli elementi essenziali per la qualità dei risultati ottenuti dal prestito d'onore —:

quali iniziative intenda assumere per capire le ragioni che hanno portato « Sviluppo Italia » a tale decisione e per garantire la continuazione di una modalità di intervento particolarmente importante per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità nelle regioni del Mezzogiorno. (3-01170)

(1° luglio 2002)

(ex 5-00927 del 13 maggio 2002)

(Sezione 3 – Tutela dei risparmiatori italiani che hanno acquistato titoli di credito argentini)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la drammatica crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Argentina sta causando preoccupanti ripercussioni ai danni di molti piccoli e medi investitori italiani;

molti risparmiatori hanno infatti acquistato titoli di credito argentino, contribuendo così a finanziare l'enorme debito pubblico dello stato sudamericano, che ammonta ad oltre 140 miliardi di dollari;

i risparmiatori italiani hanno contribuito al finanziamento del 18 per cento del debito pubblico dell'Argentina, attra-

verso la sottoscrizione delle obbligazioni quotate sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, spesso seguendo i consigli delle stesse banche italiane;

la situazione politica dell'Argentina è ancora molto instabile e al momento è stato annunciato il congelamento del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale del debito: vi è stato un rapido deprezzamento del peso argentino, che è stato sganciato dalla parità col dollaro Usa;

la svalutazione del peso renderà ancor più difficile per l'Argentina rimborsare il debito pubblico in tempi accettabili;

i promotori finanziari che hanno consigliato la sottoscrizione di titoli di credito dell'Argentina non hanno fornito sufficienti informazioni sui rischi connessi all'investimento proposto;

il Governo italiano ha il dovere politico e morale di intervenire a tutela degli interessi dei risparmiatori italiani —:

quali interventi intenda assumere il Governo per tutelare gli interessi dei risparmiatori italiani;

se e quali iniziative intendano adottare nei confronti del sistema bancario italiano, degli intermediari e dei promotori finanziari che hanno consigliato l'acquisto di titoli, senza avvertire dei possibili rischi che l'investimento comportava;

quali azioni intendano porre in essere nel rapporto con il Governo dell'Argentina in difesa dei risparmiatori italiani;

se intendano attivarsi presso il Fondo monetario internazionale, affinché intervenga in modo efficace a sostegno dell'economia argentina e per consentire al Governo argentino di affrontare adeguatamente il problema del debito pubblico.

(2-00210) « Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zannella ».

(21 gennaio 2002)

(Sezione 4 – Dati esposti nel III congresso degli oncologi italiani)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del III congresso degli oncologi, svoltosi nel novembre 2001 a Napoli (congresso che ha riunito oltre 1700 specialisti), sono stati forniti dati significativi sull'andamento della malattia in Italia;

a fronte di una confortante diminuzione complessiva dei decessi (6 per cento in meno rispetto agli inizi degli anni 1990), appare evidente che, di cancro, ci si ammalava di più al Nord e si guarisce di meno al Sud;

le abitudini di vita e le particolari situazioni ambientali, dovute in gran parte all'inquinamento industriale, hanno fortemente incrementato nell'Italia settentrionale l'incidenza delle neoplasie e, fra queste, quelle al polmone e al fegato;

a dispetto delle grandi professionalità di cui dispone, il Mezzogiorno d'Italia sconta una cronica carenza di strutture, soprattutto radioterapiche;

i registri di sopravvivenza dimostrano senza ombra di dubbio che le aree del Mezzogiorno debbono sopportare un tasso di mortalità inammissibilmente più elevato rispetto al Nord Italia —:

quali conseguenze si possano ricavare dai dati esposti nel corso del III congresso degli oncologi medici (Aiom) e quali politiche si intendano avviare per diminuire, al Nord, l'incidenza statistica delle neoplasie e, soprattutto, per garantire al Mezzogiorno d'Italia strutture idonee a garantire un tasso di sopravvivenza sostanzialmente identico a quello registrato al Nord.

(3-00387)

(7 novembre 2001)

(Sezione 5 – Revisione della normativa della macellazione ad uso familiare)

E) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in molte province italiane e, in particolare, in molte province piemontesi il fenomeno della macellazione ad uso familiare è in costante aumento;

la normativa vigente consente al privato cittadino di far macellare un animale in un macello riconosciuto Cee o autorizzato a capacità limitata, purché le carni non siano destinate al commercio ma al consumo diretto;

l'articolo 13 del regio decreto 3298 del 1928 definisce i principi della macellazione per uso familiare, specifica le incombenze burocratiche, fornisce indicazioni metodologiche per l'osservanza delle regole igienico-sanitarie e pone in modo chiaro il divieto di commercializzazione delle carni macellate;

il continuo crescere dell'incidenza del fenomeno ha evidenziato serie lacune legislative e, segnatamente, l'estrema difficoltà, per gli organi preposti al controllo, di rilevare le trasgressioni;

l'aumento abnorme, soprattutto in talune province, della macellazione ad uso familiare accresce il sospetto di un mercato sommerso della commercializzazione, caratterizzato dall'inosservanza delle norme igienico-sanitarie;

se il sospetto fosse confermato, si verificherebbe una grave ed inammissibile violazione delle regole della concorrenza sul mercato ed una ancor più grave esposizione dei consumatori a seri rischi dal punto di vista igienico-sanitario;

è fatto notorio che molti privati macellano un capo bovino in strutture di macellazione a norma, lo trasportino quindi al proprio domicilio, lo facciano sezionare avvalendosi di lavoro sommerso, per poi commercializzarlo nella sua interezza o in parte;

è necessario porre maggiore attenzione al fenomeno della macellazione ad uso familiare;

in particolare, è doveroso disciplinare il trasporto della merce dall'impianto di macellazione al domicilio, utilizzando mezzi di trasporto con sufficienti caratteristiche igienico-sanitarie;

è inoltre doveroso disciplinare la fase del sezionamento e della lavorazione delle carni in ragione del rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie;

è necessario disciplinare la fase dell'eliminazione degli scarti della sezionatura (grassi ed ossa), mediante l'obbligo dell'utilizzo di ditte autorizzate al ritiro ed al trattamento di rifiuti speciali per evitare la dispersione degli scarti nell'ambiente;

è, da ultimo, necessario attivare una seria strategia di controlli per evitare il fenomeno del mercato sommerso e parallelo, che, oltre alle già evidenziate problematiche di natura igienico-sanitaria, crea serie ripercussioni agli appartenenti alla filiera del commercio della carne, già stremati dalle ripercussioni registrate a seguito del fenomeno della « mucca pazza » —:

se i Ministri interrogati non ritengano doverosa ed urgente una profonda revisione della normativa disciplinante la macellazione ad uso familiare, sia per garantire i necessari livelli igienico-sanitari, sia per non compromettere le regole della concorrenza di mercato nell'ambito della filiera del commercio della carne.

(3-00874)

(12 aprile 2002)

(Sezione 6 – Controlli e misure in ordine alle derrate cinesi contaminate da cloramfenicolo)

F) Interrogazione:

BURANI PROCACCINI. — *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere – premesso che:

l'Unione europea ha proibito l'importazione di alcune derrate alimentari di origine cinese, riscontrate non rispondenti alle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare: si tratta di gamberetti, molluschi, miele, carne di pollo e di coniglio, nonché di cibo per cani e gatti;

in questi alimenti le autorità di controllo comunitarie (veterinari sanitari, ispettori e commissari), ognuna attraverso l'assolvimento delle proprie competenze, hanno riscontrato la presenza di un pericolosissimo antibiotico, il « cloramfenicolo ». La sostanza in questione, dal 1994 vietata in Europa, ha il potere di indurre mutazioni genetiche e quindi tumori. Quando entra nel ciclo alimentare e si rimane esposti al suo consumo in modo cronico, provoca danni devastanti;

una partita di 27 tonnellate di gamberetti d'origine asiatica, certamente contaminati da cloramfenicolo, è entrata in Olanda e ora circola in tutti gli Stati membri, anche sotto forma di farine per l'alimentazione animale, dove in tal senso è permessa;

dal mese di novembre del 2001 erano iniziati controlli in Cina per verificare se l'uso dell'antibiotico proibito fosse realmente escluso dal ciclo di alimentazione animale secondo la normativa comunitaria, purtroppo si riscontrava che vi erano forti carenze in tal senso e che era normale ricorrere al suo impiego;

oggi che la misura è stata colmata, così che l'Unione europea ha deciso di vietare l'importazione delle derrate cinesi prodotte in modo illecito ai sensi della

normativa comunitaria, bisognerebbe anche ed immediatamente verificare quale sia la concreta situazione in Italia. Bisognerebbe ad ogni modo garantire un reale contesto di sicurezza e di assenza di rischi, anche applicando motivatamente il principio della precauzione. In tale ambito sarebbe opportuno emanare provvedimenti restrittivi giustificati e se del caso ricorrere anche a blocchi e ritiri calibrati di merce sospetta di contaminazione —:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere per verificare quale sia il concreto stato dei fatti circa la presenza di derrate alimentari cinesi contaminate da cloramfenicolo, in particolare di gamberetti e altre produzioni direttamente destinate all'alimentazione umana;

se, per eliminare ogni rischio di provocare danni alla salute, non si debba anche ricorrere all'adozione di misure di precauzione, ritirando dal mercato le produzioni corrispondentemente più rischiose.

(3-00636)

(4 febbraio 2002)

(Sezione 7 — Rischi sanitari connessi all'importazione di lepri ammalate dall'Europa orientale)

G) Interrogazione:

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHIGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza di problemi sanitari connessi all'importazione di lepri dall'Europa orientale;

nel mese di gennaio 2002, l'azienda territoriale della caccia Novara 1 (ATC NO 1) ha sottoposto ad esami sierologici alcune lepri, prelevate a campione, da partite provenienti dall'est europeo;

i test sierologici effettuati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombar-

dia e dell'Emilia Romagna — reparto di virologia e sierologia specializzata — hanno dimostrato alcune inquietanti positività;

in particolare, su diciannove campioni si è registrato: 1 caso di positività per *leptospirosi grippotyphosa*; 1 caso di positività per *francisella tularensis*; 1 caso di positività per *brucella abortus*; 1 caso di positività per *Ebhs* (Enterite emorragica lepre bruna);

il sopracitato ATC NO 1, sulla scorta dei risultati richiamati, ha deciso di non effettuare più acquisti di selvaggina proveniente dall'est europeo, onde evitare il ripetersi di simili casi;

i servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale n.13 di Novara sono prontamente intervenuti con una comunicazione inviata ai sindaci, alla provincia, ai presidenti degli ATC NO 1 e ATC NO 2, agli enti di gestione dei parchi, che insistono sul territorio provinciale, alle associazioni venatorie, all'ordine dei medici veterinari, al Corpo forestale dello Stato; nella segnalazione in oggetto si parla delle misure di prevenzione del contagio e si promuove un piano di controlli e di monitoraggio sanitario;

l'attività di importazione di lepri da ripopolamento del territorio cacciabile costituisce un rischio sanitario;

esiste il rischio sanitario per la diffusione di agenti patogeni per le nostre lepri, che non hanno sviluppato le difese immunitarie, poiché nel passato non sono mai venute a contatto con alcuni agenti eziologici;

non ci si può fidare dei certificati sanitari che accompagnano gli animali importati e, per la tranquillità di tutti, si devono eseguire i test ed i controlli all'arrivo della partita di animali provenienti dall'Europa orientale;

gli animali importati devono essere messi in quarantena in attesa del risultato dei controlli;

il ripopolamento con lepri d'importazione costituisce un'operazione fallimen-

tare, perché non più del 30 per cento di queste costose (circa 250.000/300.000 di vecchie lire per capo) lepri sopravvive fino all'apertura della caccia. Questo significa che ogni lepre in realtà costa più di tre volte il prezzo pagato;

l'elevato rischio di trasmissione di malattie pericolose anche per l'uomo (zooantroponosi) deve sconsigliare questo tipo di intervento —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo per limitare i danni al nostro patrimonio faunistico e per ridurre il rischio potenziale delle zooantroponosi, anche ricorrendo al divieto di importazione della selvaggina proveniente da Paesi che non danno adeguate garanzie sanitarie. (3-00789)

(13 marzo 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE E 2002/4/CE (2427)

(A.C. 2427 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2427 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Con-

siglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.

3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.

4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome nelle quali

non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva delle disposizioni in essi contenute.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Conseguentemente nel titolo sostituire le parole: e 2002/4/CEE con le seguenti: , 2002/4/CE e 2002/25/CE.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: natura sostitutiva inserire le seguenti: e cedevole.

1. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2427 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2033-B)**

(A.C. 2033-B – Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 4.

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di un programma aggiungere la seguente: pilota.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio 2003, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1 e sugli effetti delle misure ivi contenute in relazione alla qualità dell'aria; quindi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua gli altri comuni nei quali avviare programmi analoghi e le relative risorse finanziarie.

4. 1. (ex 4. 2) Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2033-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2033-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.1 Realacci, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.